

Codice DB1103

D.D. 17 aprile 2012, n. 330

D.G.R. n. 43-2244 del 22/06/2011 "Piano Verde" - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale. L.R. 12/10/78, n. 63, articolo n. 50. Approvazione bando ed istruzioni operative.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 73-2405 del 22/07/2011 ha approvato il Programma regionale, denominato "Piano Verde", per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per:

- la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura, ai sensi della L.R. 12/10/1978 n. 63, artt. 14, 15, 18, 20 e 51;
- la conduzione aziendale, ai sensi della L.R. 12/10/1978 n. 63 art. 50, sulla base delle disposizioni per l'attuazione approvate con DGR 30-7048 del 08/10/2007 e s.m.i.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 30-3702 del 16/04/2012 ha modificato la sopra citata DGR, sostituendo integralmente il capitolo "Intensità dell'aiuto" di cui alle "Disposizioni per l'attuazione" (allegato B), fissando al 4% il contributo negli interessi massimo concedibile su prestiti per la conduzione aziendale contratti da imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali rientranti nelle zone e con le tipologie di danno annualmente individuate dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004.

La sopra citata deliberazione ha altresì stabilito che, per l'anno 2012, la riserva a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali è pari all'ammontare necessario per la concessione del contributo negli interessi sul 100% del prestiti ammissibili, tenuto conto che il tetto massimo del contributo negli interessi è pari al 4%.

La Deliberazione la Giunta Regionale n. 73-2405 del 22/07/2011 ha dato mandato alla Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, di porre in essere gli atti necessari all'attuazione del programma.

E' stato pertanto predisposto il presente bando e le istruzioni operative relative alla concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale di cui il "Piano Verde" - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale. L.R. 12/10/78, n. 63, art. 50.

Il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte su prestiti per la conduzione aziendale, con riferimento alla campagna agraria 2011-2012, è fissato al 1,50%, incrementato di un punto percentuale per le aziende ubicate in zona di montagna.

L'attuazione del programma trova copertura finanziaria sulle disponibilità dell'UPB 11032 per un importo complessivo di euro 1.049.537,50 (capitoli n. 274850 per euro 49.537,50 e n. 272310 per euro 1.000.000,00 come da DGR 19 marzo 2012, n. 81-3591).

Sentito il parere del Commissione Regionale Consultiva per l'agricoltura e le foreste (l.r. 44/86 art. 2) del 26/03/2012;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
vista la L.R. n. 7/2001 ed in particolare l'art. 31, comma 2);

determina

- di approvare le istruzioni operative di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in applicazione del Programma regionale, denominato "Piano Verde", per la concessione di contributi negli interessi per la conduzione aziendale approvato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 73-2405 del 22/07/2011 e s.m.i., in attuazione della L.R. 12/10/1978 n. 63, art. 50;
- di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte e fino al 31 maggio 2012;
- di fissare, con riferimento alla campagna agraria 2011-2012, al 1,50% il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte su prestiti per la conduzione aziendale, incrementato di un punto percentuale per le aziende ubicate in zona di montagna;
- il programma trova copertura finanziaria sulle disponibilità dell'UPB 11032 per un importo complessivo di euro 1.049.537,50 (capitoli n. 274850 per euro 49.537,50 e n. 272310 per euro 1.000.000,00 come da DGR 19 marzo 2012, n. 81-3591).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti

Allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE E ALLA CACCIA E PESCA

L.R. 12/10/78, n. 63, articolo n. 50.

Piano Verde

Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale

ISTRUZIONI OPERATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 73-2405 del 22/07/2011 ha approvato il Programma Regionale, denominato "Piano Verde", per la concessione, tra l'altro, di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale, ai sensi della L.R. 12/10/1978 n. 63 art. 50, sulla base delle disposizioni per l'attuazione approvate con D.G.R. n. 30-7048 del 08/10/2007 e s.m.i,

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 30-3702 del 16/04/2012 ha modificato il Programma Regionale sostituendo integralmente il capitolo "Intensità dell'aiuto" di cui alle "Disposizioni per l'attuazione" (allegato B) della D.G.R. n. 73-2405 del 22/07/2011.

L.R. n. 63/78 art. n. 50. Concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati per le esigenze della conduzione aziendale.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell'8 ottobre 2007, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2008, la concessione dei contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale di cui all'articolo 50 della L.R. n. 63/78 avvenga sotto forma di aiuti de minimis:

1. ai sensi del Regolamento (CE) N. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 (ora Regolamento (CE) 1535/2007) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato;
2. ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") per le altre imprese agricole quali le imprese di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato, di servizi ed agroforestali.

Il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 esclude dall'ambito di applicazione i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I (codici ATECO 2007, sezione A fino al cod. A 1.50.0 compreso) che di converso rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali e l'importo cumulativo corrisposto alle imprese italiane operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli non può superare nel triennio il valore di € 320.505.000,00. Il decreto ministeriale del 30/09/2009 ha provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 75% dell'importo cumulativo sopra indicato ed ha assegnato alla Regione Piemonte l'importo di € 17.308.615,14.

La Giunta regionale con deliberazione n. 90-13273 del 08/02/2010 ha approvato le linee guida rivolte alle amministrazioni ed enti che nel territorio regionale istituiscono aiuti nel settore della produzione dei prodotti agricoli in regime de minimis, di cui al Reg.(CE) n. 1535/2007, stabilendo, tra l'altro, che la dichiarazione rilasciata dal beneficiario sull'ammontare complessivo degli aiuti de minimis ricevuti nel triennio precedente debba essere presentata in due momenti diversi: all'atto della domanda, con l'obiettivo di orientare una prima valutazione sull'ammontare del contributo concedibile; dopo la concessione, subordinando l'efficacia alla verifica della coerenza tra quanto affermato nella dichiarazione e quanto concesso in via condizionata.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell'8 ottobre 2007 dispone che, ai sensi del punto 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 17/99, la gestione degli interventi di credito di conduzione concessi in favore di imprese cooperative di produzione, servizio e forestali e di altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli avvenga in modo unitario a livello regionale.

Il presente programma prevede che, ai sensi del punto 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 17/99, l'intervento di concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale avvenga in modo unitario a livello regionale, lasciando alle Province la gestione delle fasi istruttorie, per consentire una migliore razionalizzazione delle risorse finanziarie.

Nel presente provvedimento sono interamente riprese le "Disposizioni per l'attuazione" di cui alle sopra citate DD.G.R. opportunamente integrate, laddove necessario, per dare operatività al Programma regionale.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate, composte da meno di cinque imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

In conformità a quanto previsto dall'Amministrazione Regionale nel PSR 2007-2013, non possono beneficiare degli aiuti:

1. le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione se prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
2. le imprese che non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
3. le imprese che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
4. le imprese che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto per mancato rispetto delle norme sulle quote latte.

Trattandosi di finanziamenti regionali, eventuali irregolarità nei pagamenti di cui ai precedenti punti riscontrate in sede di presentazione della domanda non sono causa tassativa di inammissibilità

della domanda stessa e possono essere regolarizzate purché ciò avvenga prima della concessione del contributo.

Possono inoltrare domanda di aiuto anche coloro che hanno presentato domanda di insediamento a valere sul Programma di Sviluppo Rurale. L'ammissione all'aiuto, condizionata all'esito positivo della fase istruttoria, è altresì conseguentemente subordinata alla verifica di regolarizzazione dell'istanza che deve essere effettuata mediante la presentazione della documentazione attestante l'insediamento, in quanto parte integrante dell'istruttoria stessa.

LOCALIZZAZIONE

Il centro aziendale ed i terreni considerati ai fini della determinazione dell'importo della spesa ammissibile a prestito di conduzione devono ricadere sul territorio della Regione Piemonte. Per lo stesso motivo, anche i capi di bestiame considerati a tal fine devono essere allevati in regione.

DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo di anticipare i capitali necessari per far fronte ai costi dei mezzi tecnici utilizzati nei cicli produttivi aziendali, in attesa del ricavo futuro a seguito della vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti.

La spesa ammissibile a prestito, ovvero le spese da anticipare, sono in funzione sia della produzione svolta sia della durata del ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti ottenuti.

Essa è determinata sulla base dei parametri economici di cui la tabella sotto riportata e prefissati per ciascuna produzione, da moltiplicare per la consistenza desunta dal fascicolo aziendale espressa nell'appropriato valore unitario (ettaro per le coltivazioni ed UBA per gli allevamenti).

I suddetti parametri sono stati desunti, laddove possibile, dalle tabelle di sintesi dei risultati strutturali ed economici dell'agricoltura piemontese (RICA) pubblicati annualmente dall'INEA, prendendo a riferimento le "Spese specifiche e reimpieghi" delle colture principali ed i "Costi variabili" degli allevamenti zootecnici. In assenza del dato INEA, di massima, è stato preso a riferimento il valore più basso per ciascun macro-uso, fatta eccezione per le orticole dove è stata utilizzata la mediana.

I costi INEA presi a riferimento non includono il costo della manodopera. Si è pertanto stabilito che essi siano equivalenti all'abbattimento della spesa ammissibile qualora si tenesse conto della durata del ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti ottenuti.

Per alcune produzioni sono state recepite le indicazioni emerse nella riunione della Commissione Regionale Consultiva per l'agricoltura e le foreste (l.r. 44/86 art. 2) riunitasi in data 26/03/2012 e quelle espresse da alcune Province Piemontesi;

Detti parametri, se necessario, saranno periodicamente aggiornati con determinazione dirigenziale del competente settore regionale.

Macro-uso	Produzione	Parametro economico €/ettaro (€/UBA zootecnia)
Cereali	Altri cereali	200,00
	Avena	300,00
	Frumento duro	400,00
	Frumento tenero	400,00
	Granoturco o mais	700,00
	Orzo	400,00
	Riso	800,00
	Segale	300,00
	Sorgo	200,00
	Triticale	300,00
Coltivazioni industriali	Altre piante industriali	300,00
	Arachide	300,00
	Barbabietola da zucchero	600,00
	Canapa	300,00
	Girasole	300,00
	Lino	300,00
	Soia	600,00
	Tabacco	300,00
Fiori e piante ornamentali	Fiori in piena aria	3.000,00
	Fiori protetti	20.000,00
Foraggere permanenti	Pascoli-Altri pascoli	30,00
	Pascoli-Pascoli poveri	30,00
	Prati permanenti	100,00
Foraggere temporanee	Dettaglio non disponibile	100,00
	Erbai monofiti-Altre specie	300,00
	Erbai monofiti-Granoturco a maturazione cerosa	600,00
	Erbai monofiti-Granoturco in erba	100,00
	Erbai monofiti-Loietto	200,00
	Erbai monofiti-Orzo	100,00
	Erbai monofiti-Sorgo in erba	100,00
	Erbai polifiti-Leguminose	100,00
	Prati avvicendati monofiti-Altre specie	100,00
	Prati avvicendati monofiti-Erba medica	100,00
	Prati avvicendati monofiti-Lupinella	100,00
Fruttiferi	Actinidia	700,00
	Albicocco	1.700,00
	Altri fruttiferi-Dettaglio non disponibile	400,00
	Carrubo	400,00
	Castagno	100,00
	Ciliegio	400,00
	Fico	400,00
	Lampone	400,00
	Loto	400,00
	Mandorlo	400,00
	Melo	1.900,00
	Nettarina	2.200,00
	Nocciolo	400,00
	Noci	400,00
	Pero	1.200,00

	Pesco	2.200,00
	Ribes nero	400,00
	Ribes rosso	400,00
	Susino	1.200,00
	Uva spina	400,00
Funghi coltivati	Funghi coltivati	3.000,00
Legumi secchi	Altri legumi secchi	400,00
	Ceci	400,00
	Fagiolo secco	700,00
	Fava	400,00
	Lupini	400,00
	Pisello secco	400,00
Olivo	Olivo	3.500,00
Orticole	Aglio	3.400,00
	Altre orticole	3.400,00
	Asparago	3.400,00
	Barbabietola da orto	3.400,00
	Basilico	3.400,00
	Broccoletti di rapa	3.400,00
	Carciofo	3.400,00
	Cardi	3.400,00
	Carote	3.400,00
	Cavolfiori	3.400,00
	Cavoli	3.400,00
	Cetriolo	3.400,00
	Cipolle	1.600,00
	Cocomero	3.400,00
	Fagioli e fagiolini freschi	1.200,00
	Fave fresche	3.400,00
	Finocchi	3.400,00
	Fragole	3.700,00
	Indivia	6.000,00
	Lattuga	6.000,00
	Melanzane	3.400,00
	Melone	3.400,00
	Orticole in serra-Dettaglio non specificato	20.000,00
	Orticole -Dettaglio non specificato	3.400,00
	Peperoni	3.500,00
	Piselli freschi	3.400,00
	Pomodori da industria	1.800,00
	Pomodori da mensa	9.900,00
	Porri	3.400,00
	Prezzemolo	3.400,00
	Radicchio e cicoria	3.400,00
	Rape	3.400,00
Ravanelli	3.400,00	
Scalogni	3.400,00	
Sedani	3.400,00	
Spinaci	3.400,00	
Zucche	3.400,00	
Zucchine	2.800,00	
Patata	Patata	1.600,00
Sementi	Sementi	1.500,00
Vite	Dettaglio non disponibile	1.500,00

	Uva da tavola	1.500,00
	Uva da vino	1.500,00
Vivai	Altri vivai	3.500,00
	Vivai di fruttiferi	3.500,00
	Vivai di piante ornamentali	3.500,00
Zootecnia	Avicoli	580,00
	Bovini allevamento	710,00
	Bovini carne	710,00
	Bufali	710,00
	Caprini	620,00
	Conigli	750,00
	Equini	710,00
	Ovini	200,00
	Suini	500,00

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

L'importo del prestito di conduzione ammissibile a finanziamento per ciascuna impresa agricola dovrà essere compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 80.000,00.

Si ricorda inoltre che ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. La concessione dell'aiuto è altresì vincolato al non superamento in un triennio dell'importo cumulativo assegnato alla Regione Piemonte ammontante a € 17.308.615,14.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte, calcolato sulla base del tasso di riferimento comunitario di cui la comunicazione della Commissione di revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (G.U.U.E. C 14/6 del 19/01/2008) aumentato di 100 punti base, è annualmente stabilito con atto dirigenziale del settore competente della Direzione Agricoltura nella misura del 50% del tasso di cui sopra, arrotondato per difetto al primo decimale. Esso è incrementato di un punto percentuale per le aziende ubicate in zona di montagna.

Il tetto massimo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte è pari al 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina ed al 3% per le aziende ubicate in zona di montagna. Esso è pari al 4% se relativo a prestiti per la conduzione aziendale contratti da imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali nell'anno di presentazione della domanda e rientranti nelle zone e con le tipologie di danno annualmente individuate dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004.

Il contributo è incrementato di 0,50 punti percentuali nel caso in cui almeno il 50% dell'importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da confidi.

Annualmente, la Giunta Regionale con propria deliberazione può riservare somme a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali rientranti nelle zone e con le tipologie di danno annualmente individuate dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, garantendo prioritariamente il rinnovo delle relative operazioni di credito di conduzione per almeno due anni successivi.

Per la classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si fa riferimento a quanto previsto dalla sezione II, parte II del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.

COMPETENZE BANDO ED ISTRUZIONI OPERATIVE

L'articolo 2 della L.R. n. 17/99 trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell'8 ottobre 2007 dispone che, ai sensi del punto 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 17/99, la gestione degli interventi di credito di conduzione concessi in favore di imprese cooperative di produzione, servizio e forestali e di altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli avviene in modo unitario a livello regionale. Tale competenza si aggiunge alla gestione regionale degli interventi di credito di conduzione concessi in favore di imprese cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di tutte le cooperative agricole che svolgono attività con codici ATECO 2007, sezione A superiori al cod. A 1.50.0. Queste imprese sono finanziate sulla base del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

L'articolo 6 della L.R. n. 17/99 punto 1 prevede che restino riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, la "attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale", per consentire una migliore razionalizzazione della gestione delle risorse.

E'pertanto opportuno che la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale a favore di imprese di produzione dei prodotti agricoli avvenga in modo unitario a livello regionale, demandando alle Province le fasi di istruttoria.

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda dovrà essere predisposta e presentata utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); la copia cartacea stampata dalla procedura dovrà essere presentata (debitamente sottoscritta e corredata della copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore) al Settore Agricoltura della competente Provincia entro sette giorni dall'inoltro telematico.

Il richiedente dovrà anche inoltrare copia cartacea all'Istituto di credito prescelto ed al confidi, se prevista la garanzia.

La domanda dovrà essere predisposta e presentata scegliendo tra le seguenti opzioni:

1. presentazione tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

2. presentazione in proprio utilizzando il servizio on-line disponibile sul portale Sistema Piemonte nella pagina della sezione "Agricoltura – Premi e contributi" all'indirizzo

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccando: Aiuti di Stato- accedi), dopo aver effettuato la registrazione al portale.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata:

– dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link “Avvia la registrazione”)

oppure

– utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.

NOTA: le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (identificativo utente e password) potranno essere utilizzate anche per altri procedimenti avviati con la Pubblica Amministrazione piemontese in materia di agricoltura.

La procedura, all'atto della stampa della domanda, rilascia in automatico informazioni in merito all'avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della L. 241/90 .

L'ammissione al contributo è subordinata alla trasmissione della copia cartacea stampata dalla procedura della domanda (debitamente sottoscritta e corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore), entro sette giorni lavorativi successivi dall'inoltro telematico al settore agricoltura della Provincia e comunque all'esito positivo della fase istruttoria.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione.

La Regione Piemonte e le Province non si assumono responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le imprese agricole che nell'anno di presentazione della domanda hanno subito danni da calamità naturali e rientranti nelle zone e con le tipologie di danno individuate (o che saranno individuate) dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, possono espressamente chiedere di beneficiare delle condizioni riservate a dette imprese, dichiarando la tipologia e data della calamità subita, la coltura/allevamento/struttura danneggiata ed il comune interessato.

La presentazione delle domande da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per l'Amministrazione Regionale.

ISTRUTTORIA ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO.

Nel caso pervengano domande da parte imprese agricole che, nell'anno di presentazione della domanda, hanno subito danni da calamità naturali in base a quanto specificato al paragrafo precedente e qualora sia costituita la relativa riserva, sono redatte due distinte graduatorie: una per le imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali (Graduatoria A) ed una seconda per le restanti imprese (Graduatoria B).

Graduatoria A

La riserva di cui sopra è utilizzata prioritariamente per la concessione del contributo annuale negli interessi sul 100% del prestito in favore di tutte le imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali. Qualora la riserva non sia sufficiente a finanziare interamente le operazioni di credito, l'importo del prestito può essere ridotto proporzionalmente per garantire uniformità di aiuto.

Eventuali somme della riserva non utilizzate sono destinate ad incrementare uniformemente la percentuale del contributo negli interessi fino al tetto massimo del 4%.

Ulteriori quote di riserva non utilizzate possono essere totalmente o parzialmente destinate, con atto dirigenziale del settore competente della Direzione Agricoltura, per il finanziamento delle domande di cui alla graduatoria B) e/o per assicurare alle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali il contributo per il rinnovo di operazioni di credito di conduzione per almeno due anni successivi.

Nel caso di accertamento della mancanza dei requisiti per l'accesso alla graduatoria A), la domanda transita sull'altra graduatoria.

Graduatoria B

Le domande sono ammesse a finanziamento in ordine cronologico di presentazione.

Al fine di un rientro graduale del credito, qualora le risorse siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, è garantita prioritariamente la concessione del contributo negli interessi calcolato fino al 50% dell'importo dell'eventuale prestito di conduzione agevolato relativo all'esercizio precedente ed erogato nel corso dello stesso anno.

L'esatta percentuale di cui sopra è calcolata in modo da garantire il finanziamento di tutti i rinnovi.

Eventuali quote inutilizzate possono essere totalmente o parzialmente destinate, con atto dirigenziale del settore competente della Direzione Agricoltura, per il finanziamento delle domande di cui alla graduatoria A) e/o per assicurare alle relative imprese il rinnovo di operazioni di credito di conduzione per l'anno successivo.

Le graduatorie sono approvate con atto dirigenziale del settore competente della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ed aggiornate sulla base dell'esito della fase istruttoria e delle eventuali rinunce.

Il Settore Agricoltura della Provincia valuterà l'esistenza dei requisiti fondamentali e provvederà a respingere le istanze inoltrate fuori termine, quelle non corredate della documentazione prescritta e quelle ritenute inammissibili per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Il Settore Agricoltura della provincia, entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, emetterà il provvedimento di concessione con il quale verrà determinato l'esatto importo del prestito di conduzione ammesso a finanziamento, l'importo del contributo provvisorio in conto interesse a carico del bilancio regionale e le eventuali prescrizioni.

La concessione dell'aiuto è condizionata alla sottoscrizione della dichiarazione con cui la ditta accetta l'agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, redatta sulla base del modello appendice A della D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007.

Per le imprese che dichiarano di avere subito danni da calamità naturali, il provvedimento di concessione è condizionato dalla verifica che tali danni rientrino nelle zone e corrispondano alle tipologie annualmente individuate dalla Giunta Regionale ai sensi della D.Lgs. n. 102/2004.

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione, annullamento e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata AR, secondo le procedure previste dalla L. 241/1990 s.m.i., con obbligo per l'Amministrazione di motivare le ragioni del provvedimento; la comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Le agevolazioni in regime "de minimis" concesse ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007, per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato, non possono superare i 7.500,00 € (ESL) nell'arco di tre esercizi fiscali.

Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile: in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si dovrà procedere a ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti concessi nell'esercizio finanziario/fiscale in questione nonché nei due esercizi precedenti.

Gli Uffici provinciali sono tenuti alla verifica del rispetto del limite di cui sopra utilizzando la procedura "Regata", Registro degli aiuti di stato concessi.

PERFEZIONAMENTO PRESTITO, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO

Successivamente alla data di inoltro telematico della domanda ed entro sei mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione da parte delle Province, l'istituto bancario prescelto, acquisita - se prevista - la garanzia da parte del Confidi, eroga il prestito di conduzione al tasso di interesse al lordo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte.

L'erogazione dell'operazione non potrà avvenire prima della naturale scadenza di un eventuale prestito di conduzione agevolato preesistente.

Entro sei mesi dal perfezionamento del prestito di conduzione l'istituto di credito dovrà inoltrare al competente settore provinciale apposita rendicontazione contenente le seguenti informazioni: numero e data del provvedimento di concessione, denominazione beneficiario; comune sede legale del beneficiario; partita IVA del beneficiario; importo e durata del prestito; tasso di interesse applicato ed indicazione del Confidi se almeno il 50% dell'importo del prestito è assistito da garanzia.

Le Province, ciascuna per il proprio territorio di competenza e previa verifica del rispetto del limite del de minimis, sulla base della dichiarazione di cui alla sopra citata appendice A ed utilizzando la procedura "Regata", formano gli elenchi provinciali di liquidazione e, successivamente, li trasmettono alla Regione Piemonte per l'avvio delle procedure di pagamento di competenza regionale.

L'erogazione avverrà per il tramite dell'organismo pagatore regionale (ARPEA).

ESTINZIONE ANTICIPATA

L'impresa beneficiaria deve preventivamente comunicare via fax (011/432.4699 – 011/432.4780) alla Regione Piemonte l'intenzione di estinguere prima della scadenza naturale il prestito di conduzione agevolato.

L'istituto di credito bancario è tenuto a comunicare, a mezzo fax, al competente settore regionale tutti i casi di estinzione anticipata di prestiti di conduzione agevolati.

La Regione Piemonte comunicherà al beneficiario le modalità e l'importo del contributo da restituire.

Nel caso di estinzione anticipata non preventivamente comunicata, il contributo concesso sarà interamente revocato.

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Amministrazione provinciale competente provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive mediante controlli a campione, nel rispetto della normativa vigente ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del decreto sopra citato.

Ai sensi del successivo art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.